

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
PROGETTO H - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MACOMER NU VIA EMILIO LUSSU
S.N.

Numero REA: NU - 44700

Codice fiscale: 00614780914

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" al numero 21746 di REPERTORIO ed al numero 16840 di RACCOLTA		
	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita in Macomer una Società Cooperativa a responsa-	
	bilità Limitata con la denominazione "Cooperativa Sociale	
	Progetto H - Società Cooperativa Sociale", in forma abbrevia-	
	ta denominata "Progetto H Società Cooperativa Sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060	
	(duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per	
	i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; il suo fine è il perse-	
	guimento dell'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, che	
	realizza attraverso:	
	a) lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel succes-	
	sivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione	

	sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli	
	art. 1 lett. B) e art. 4 della legge 381/91 e successive mo-	
	dificazioni.	
	b) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi inclusi	
	quelli esplicitati nell'articolo 1 lett.A) della legge 381/91	
	e successive modificazioni e come modificato dal D.Lgs. n.	
	112/17;	
	La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	a scopo plurimo.	
	<i>I servizi e le attività su indicate di cui alla sezione B e A</i>	
	<i>sono svolte in forma correlata, ovvero "coordinate per l'ef-</i>	
	<i>ficace raggiungimento delle finalità attribuite alle coopera-</i>	
	<i>tive sociali" e, pertanto, con il necessario collegamento</i>	
	<i>funzionale tra le medesime attività di tipo B) e A).</i>	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed agisce in rapporto ad essi.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La cooperativa, per potere curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e della collettività, deve cooperare attiva-	
	mente, per quanto possibile, con altri enti cooperativi, im-	
	prese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale,	

	regionale, nazionale e internazionale.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e	
	in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con	
	finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo -	
	grazie all’apporto dei soci lavoratori - la gestione respon-	
	sabile dell’impresa. Nello svolgimento dell’attività produt-	
	tiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori i,	
	dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. Le modalità e le tipolo-	
	gie del rapporto di lavoro saranno definite in apposito rego-	
	lamento approvato dai soci.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. Riguardo	
	ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il	
	principio della parità di trattamento.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l’attività mutualistica e l’oggetto plurimo della	
	Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determina-	
	ti, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività	
	diverse - Agricole, artigianali, industriali commerciali, di	
	servizi, turistiche a titolo esemplificativo ma non esaustivo:	
	- Esercitare attività agricola, come definito dall’art. 2135	
	del codice civile: coltivazione del fondo, selvicoltura, al-	
	levamento di animali e attività connesse.	

	- Praticare la lavorazione di tutti i pellami di origine ani-	
	male e di tutti i tessuti naturali o sintetici per la produ-	
	zione di manufatti di pelletteria ed abbigliamento, eseguire	
	riparazioni e riadattamenti degli stessi;	
	- Praticare la lavorazione dell'oro, dell'argento, del coral-	
	lo, di metalli e pietre preziose e dei loro semilavorati;	
	- Rilegare libri, riviste;	
	- Gestire archivi elettronici;	
	- Elaborazione dati anche conto terzi;	
	- Eseguire lavori di cucito e ricamo per conto terzi o per	
	conto proprio;	
	- Lavorare l'argilla per la produzione di ceramiche, smaltare	
	e decorare semilavorati prodotti in proprio e/o acquistati da	
	terzi; lavorare il gesso per la produzione di stampi ad uso	
	della ceramica;	
	- Istituire e gestire direttamente o per conto proprio o per	
	conto di enti pubblici e privati gli spazi destinati ad atti-	
	ività culturali, ludiche, sportive quali: ludoteche, impianti	
	sportivi;	
	- Gestire siti archeologici;	
	- Istituire o gestire in conto proprio o conto di enti pub-	
	blici o privati mense aziendali e per studenti e mense isti-	
	tuite a fini assistenziali in genere;	
	- Gestire esercizi per la preparazione di alimenti e bevande,	
	quali ristoranti, pizzerie, trattorie ed attività di catering	

	etc;	
	- Gestire complessi balneari;	
	- Gestire ed effettuare manutenzione del verde pubblico;	
	- Confezionamento e imballaggio e lavorazioni varie conto terzi;	
	- Gestire ed effettuare attività di trasporto in proprio e per enti pubblici e/o privati di persone, cose e merci;	
	- Gestire ed effettuare attività di pulizie per enti pubblici e privati e famiglie;	
	- Gestire Parcheggi;	
	- Istituire o gestire in conto proprio o per conto di enti pubblici o privati alberghi o strutture ricettive in genere;	
	- Organizzare e o gestire per conto proprio o per conto di enti pubblici o privati o terzi in genere, corsi di formazione professionale rivolti a soci e non soci.	
	Poiché la Cooperativa si configura come cooperativa sociale a oggetto plurimo le attività sopraindicate sono connesse con quelle sotto riportate, in quanto funzionali al perseguimento dello scopo originario ovvero l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e rivolte ai beneficiari del servizio originario. Le attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:	
	- Gestire in conto proprio o per conto di Enti pubblici e privati strutture residenziali e semiresidenziali quali comunità alloggio, centri di aggregazione, centro diurno.	

	- Attività socio educative, quali laboratori occupazionali e	
	di espressività, e sanitarie;	
	- Istituire o gestire in conto proprio o per conto di enti	
	pubblici o privati , colonie montane o marine, ostelli;	
	- Gestire in conto proprio o per conto di Enti pubblici e	
	privati servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimen-	
	to nel mercato del lavoro, servizi per il lavoro quali acces-	
	so e informazione; orientamento di primo livello; facilita-	
	zione dell'incontro tra domanda e offerta; orientamento spe-	
	cialistico; accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro;	
	servizi per le imprese.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di	
	natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e fi-	
	nanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, at-	
	tinenti ai medesimi.	
	La Cooperativa può altresì assumere interessenze e participa-	
	zioni, sotto qualsiasi forma, e comunque accessorie all'atti-	
	vità sociale, ove ciò si reputi conveniente ed in accordo con	
	quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie	
	finalità statutarie.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	

	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato con dall'Assemblea dei Soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto di quanto stabi-	
	lito dalla legge.	
	Se, durante la vita della cooperativa, il numero dei soci di-	
	viene inferiore al minimo stabilito dalla legge, esso deve	
	essere integrato nel termine massimo di un anno.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi e all'erogazione dei	

	servizi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione.	
	- Mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla qualità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la Cooperativa stessa.	
	I Soci cooperatori possono essere distinti in diverse catego-	
	rie:	
	- Soci lavoratori;	
	- Soci in prova;	
	- Soci persone giuridiche.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa. Salvo specifiche autorizzazioni da parte del-	
	l'organo amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	

	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-	
	lancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-	
	ti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2476, comma 2,	
	del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	

	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	e) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione previsti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti per i soci	
	cooperatori.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	

	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo de-	
	ve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7	
	Soci volontari	
	Prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per	
	fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può essere superiore a più	
	della metà del numero complessivo dei soci.	
	Art. 8	
	Altri Soci	
	Possono altresì essere soci	
	- soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare	
	persone giuridiche pubbliche o private.	
	- Soci sovventori ovvero persone fisiche o giuridiche che	
	partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione ed il potenziamento aziendale oppure a pro-	
	grammi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento azien-	
	dale, ovvero sostengono economicamente la Cooperativa.	
	Art. 9 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, cittadinanza,	
	residenza, data e luogo di nascita;	

	b) i requisiti tecnico-professionali posseduti, l'attuale	
	condizione professionale ;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare delle quote di capitale che si propone di sot-	
	toscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, al	
	limite minimo fissato dall'organo amministrativo; Ogni socio	
	deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 100 oltre	
	eventuali aumenti intervenuti.	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Fermo restando quanto previsto nel secondo comma dell'art.	
	2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni	
	od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d),	
	e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di am-	
	missione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	

	L'Organo amministrativo, potrà richiedere a migliore documen-	
	tazione della domanda di ammissione tutti i documenti e le	
	notizie che riterrà opportuno al fine della valutazione inol-	
	tre accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discrimi-	
	natori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività eco-	
	nomica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	

	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Il socio ammesso deve versare, oltre l'importo sopra indica-	
	to, una somma, da determinarsi a cura degli amministratori,	
	per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve pa-	
	trimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; questa	
	disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza	
	della società aumentino la rispettiva quota sociale.	
	Il socio, a pena di esclusione, ha l'obbligo di instaurare	
	con la cooperativa rapporti mutualistici in conformità dei	
	regolamenti approvati.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomanda-	
	ta alla Cooperativa.	

	Art. 11 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio	
	è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia	
	stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero li-	
	quidazione giudiziale secondo il codice della crisi e del-	
	l'insolvenza.	
	Art. 12 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	giorni dalla ricezione.	

	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere	
	al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi	
	articoli 39 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorre-	
	re l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di accoglimento della domanda.	
	Art. 13 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	

	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 60 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme do-	
	vute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di	
	lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla	
	società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci	
	tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordina-	
	to svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere	
	comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su	
	cui si fonda il rapporto sociale;	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo;	
	g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluz-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 14 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie possono essere de-	
	mandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli	
	artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mez-	
	zo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione	
	dei provvedimenti stessi.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto esclusivamente al	
	rimborso delle quote interamente liberate, la cui liquidazio-	
	ne avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al so-	
	cio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	

	all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivaluta-	
	to.	
	La liquidazione può essere ridotta in proporzione alle even-	
	tuali perdite imputabili al capitale.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'origi-	
	nario conferimento del socio, e corrispondente alle quote as-	
	segnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ri-	
	storni, come consentito dalle norme del C.C., l'organo ammi-	
	nistrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in	
	più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fron-	
	te di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi lega-	
	li.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 15.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso del de cuius dovranno indicare quello tra	

	essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 15.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	

	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, o dal pagamento della presta-	
	zione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito	
	derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite an-	
	che fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	Strumenti finanziari	

	Art. 18	
	Altri Soci	
	Ferme restando le disposizioni del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui al-	
	l'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili.	
	L'azione ha un valore nominale pari aEuro 500,00 (cinquecen-	
	to/00). I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel	
	capitale sociale.	
	Art. 19 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e tra-	
	sferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Am-	
	ministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acqui-	
	rente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di	
	Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero	
	provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni	
	così come previsto al successivo articolo 20.	
	Art. 20 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	

	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria	
	che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in	
	favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-	
	ni dell'emissione dei titoli.	
	Art. 21 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così	
	disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-	
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	capitale sociale dei sovventori ³⁸ , in proporzione al rapporto	
	tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come	
	segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti	
	effettuati:	
	- 1 (uno) voto fino a 5.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 (due) voti oltre 5.500,00 euro e fino a 10.000,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	

	- 3 (tre) voti oltre 10.500,00 euro e fino a 15.000,00 euro	
	di capitale sottoscritto;	
	- 4 (quattro) voti oltre 15.500,00 euro e fino a 20.000,00	
	euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 (cinque) voti oltre 20.500,00 euro di capitale	
	sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi cin-	
	que anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La de-	
	correnza del recesso è fissata dalla data di ricezione della	
	notifica del recesso stesso.	
	Art. 22 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la cooperati-	
	va può emettere, ai sensi degli artt. 2526 e 2346 ultimo com-	
	ma, strumenti finanziari costituiti da quote di finanziamento	
	imputate a capitale sociale oppure strumenti finanziari par-	
	tecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali	
	o anche amministrativi ad essi attribuiti secondo le norme di	
	legge, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi. La co-	

	operativa potrà altresì emettere anche titoli di debito, pri-	
	vi di diritti amministrativi, da offrire in sottoscrizione	
	solo ad investitori qualificati.	
	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione non posso-	
	no essere remunerati, in misura superiore all'interesse mas-	
	simo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti ri-	
	spetto al capitale effettivamente versato.	
	In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari, qualo-	
	ra forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori,	
	non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna as-	
	semblea generale.	
	I possessori di strumenti finanziari, unitamente ai soci sov-	
	ventori, non possono eleggere più di un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La cooperativa ha la facoltà di non emettere materialmente i	
	titoli.	
	In caso di perdite di bilancio queste incideranno sugli ap-	
	porti effettuati dai sottoscrittori degli strumenti finanzia-	
	ri di cui al presente titolo solo dopo che siano stati azze-	
	rati il capitale sociale dai soci cooperatori e dei soci sov-	
	ventori, nonché le altre riserve esistenti nel patrimonio so-	
	ciale.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	

	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresen-	
	tati da quote del valore nominale di €. 25,00. La quota com-	
	plessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore	
	ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;	
	d) eventuali riserve straordinarie;	
	e) dagli accantonamenti a copertura di particolari rischi o	
	in previsione di oneri futuri;	
	f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della Società.	
	Art. 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute a terzi con effetto verso la So-	
	cietà.	
	Art. 25 (Bilancio di esercizio)	

	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 (trentuno) dicem-	
	bre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	d) eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed	
	alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 59/92.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, ai ri-	

	storni ai soci lavoratori, alla costituzione di riserve indi-	
	visibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non coopera-	
	tori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 26 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, apposta somme al conto economico a titolo di ri-	
	storno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mu-	
	tualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere	
	attribuito, nel rispetto e secondo quanto previsto dal rego-	
	lamento.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	

	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trat-	
	tamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n. 142.	
	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assem-	
	blea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle mo-	
	dalità di assegnazione dei ristorni destinati ai soci lavora-	
	tori, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto for-	
	ma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun so-	
	cio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di	
	strumenti finanziari.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sinda-	
	cale;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	

	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare.	
	Art. 28 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.	
	L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a	
	garantire la tempestiva informazione degli argomenti da trat-	
	tare, il loro elenco, il giorno, il luogo e l'ora della prima	
	e della seconda convocazione.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno sette	
	giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve es-	
	sere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata	
	A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta	
	elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condi-	
	zione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno otto giorni prima dell'Assemblea.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia, in tale circostanza, ciascuno degli inter-	
	venuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali	

	non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi dirit-	
	to al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 30 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, o per alzata e seduta, salvo diversa indica-	
	zione del presidente e deliberata dall'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 31 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di un voto indipendentemente	
	dall'ammontare della quota detenuta. Per i soci sovventori si	

	applica il precedente art. 21, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa ancorché non soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 33 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione,	
	lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile	
	da 3 a 5 unità, ed il loro numero sarà determinato di volta	

	in volta prima dell'elezione.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un perio-	
	do superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la	
	decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo e-	
	sercizio della carica. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 34 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Può deliberare su tutti gli atti ordinari e straordinari,	
	fatta eccezione per quelli riservati dalla legge di stretta	
	competenza esclusiva dell'assemblea.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale, se costituito, sul ge-	

	nerale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evo-	
	luzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in ter-	
	mini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coope-	
	rativa e dalle sue controllate.	
	Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Am-	
	ministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei compo-	
	nenti.	
	Art. 36 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	

	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgen-	
	za dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza	
	della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il Presidente può con la sua sola firma rilasciare liberato-	
	rie, quietanze e riscuotere, da pubbliche amministrazioni o	
	da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo.	
	Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente ed in	
	mancanza di questo ad altro Consigliere dal Consiglio di Am-	
	ministrazione delegato.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti	
	o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estra-	
	nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	

	guardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-	
	dalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previ-	

	sto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e	
	si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta-	
	zione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina	
	alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accom-	
	pagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €.	
	100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, os-	
	servati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice	
	di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	

	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli Arbitri è deciso dal	
	Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione	
	della Cooperazione.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazio-	
	ne della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della So-	
	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003 i soci possono conve-	
	nire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o	
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	

	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 (Scioglimento anticipato)	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	

	Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	25, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 43 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-	
	ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	

42 di 42